



COMUNE DI CASSARO

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Città Patrimonio dell'Umanità * World Heritage List Unesco

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

(nominato con D.P.R. del 22 Febbraio 2018, ai sensi dell'articolo 252 comma 2 del T.U. con D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267)

ATTO N. 22 del 13 aprile 2024

Oggetto: Presa d'atto mancata accettazione proposta transattiva accantonamento ai sensi dell'art. 258, comma 4, del T.U.E.L. – Pratica Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa – ATI Siracusa

L'anno duemilaventiquattro il giorno 13 del mese di aprile alle ore 12.45 nella sede Comunale;

Il Commissario Straordinario di Liquidazione

PREMESSO:

- Che con delibera consiliare n. 47 del 29 dicembre 2017 è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Cassaro;
- Che con D.P.R. del 22 Febbraio 2018 è stato nominato il Commissario Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente;
- Che in data 6 Marzo 2018 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato al Commissario Straordinario di Liquidazione dott. Armando Castiglia;
- Che ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, il Commissario Straordinario di Liquidazione si è regolarmente insediato presso la sede municipale del Comune di Cassaro, così come da Atto O.S.L. n. 1 del 9 Marzo 2018;
- Che in data 16 marzo 2018 ha adottato la deliberazione n. 2 con la quale ha dato l'avvio alla procedura di rilevazione delle passività, mediante affissione all'Albo pretorio e diffusione a mezzo stampa dell'avviso/manifesto della procedura di rilevazione della massa passiva dell'Ente, prorogata di ulteriori 30 giorni con atto n. 3 dell'11 maggio 2018;
- Che con deliberazione n. 6 del 18 maggio 2020, dichiarata immediatamente esecutiva, ha proposto alla Giunta Comunale "ritenendola valida anche in base ai principi di economicità, efficienza ed efficacia" l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'articolo 258 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Che la Giunta Comunale del Comune di Cassaro, con deliberazione n. 36 del 10 giugno 2020, ha aderito alla procedura semplificata di liquidazione di cui all'articolo 258 del D. Lgs. 267/2000;
- Dato atto che la massa passiva accertata ai fini degli stessi criteri è quella definita ai sensi dell'articolo 254, comma 3 del TUEL e che ad essa si farà fronte con la massa attiva, così come definita dall'articolo 255 del TUEL, ovvero con le risorse finanziarie derivanti dalla razionalizzazione della riscossione, anche coattiva, dei residui attivi, attraverso il recupero delle fasce di evasione e di elusione fiscale, l'alienazione dei beni patrimoniali disponibili e non indispensabili per le finalità istituzionali dell'Ente;

- Che con propria determinazione n. 14 del 12 dicembre 2020 ha stabilito i criteri e le norme procedurali in ordine alla modalità semplificata di liquidazione di cui all'articolo 258 del D. Lgs. 267/2000, stabilendo:

1. *che in riferimento ai crediti caratterizzati dai requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa verranno proposte le transazioni sulla base dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze e comunque di definizione delle stesse;*
 2. *che in riferimento ai citati crediti, si ritiene di dover inserire nella massa passiva anche le istanze pervenute oltre il termine di scadenza previsto dall'avviso di insinuazione nella massa passiva, per consentire il soddisfacimento dei creditori dell'Ente, in considerazione che questo O.S.L. non ha ancora proceduto alle transazioni per mancanza di risorse messe a disposizione dal Comune;*
 3. *ai creditori che non abbiano presentato istanza di ammissione alla massa passiva ed inseriti d'ufficio su richiesta del Comune di Cassaro, verrà proposta la transazione, in base alla anzianità del credito, successivamente ai creditori istanti, previa accettazione dei creditori dell'istanza di ufficio e contestuale accettazione della proposta di transazione ex art. 258, comma 3 del TUEL, con la specificazione che in caso di mancata accettazione della transazione proposta, il credito in questione non sarà inserito nella rilevazione della massa passiva, stante la mancata ed esplicita richiesta di ammissione in tal senso da parte del creditore;*
 4. *ai crediti di cui al punto 2 e 3 saranno proposte le transazioni successivamente alle istanze di cui al punto 1;*
 5. *di dover approvare uno schema di transazione utile a definire transattivamente i crediti ammissibili, nel quale deve essere specificata la "rinuncia ad ogni altra pretesa" da parte del creditore in caso di accettazione;*
 6. *che le previsioni di cui al richiamato art. 258, comma 3, anche tenuto conto degli esercizi finanziari a cui si riferiscono i crediti da liquidare e l'entità presumibile delle risorse che sono o che potranno essere messe a disposizione dell'O.S.L. da parte dell'Amministrazione comunale, possa trovare concretezza proponendo ai creditori ammessi al passivo una transazione secondo le seguenti percentuali:*
 - 40% del credito riconoscibile per i crediti risalenti all'esercizio 2016;
 - 45% del credito riconoscibile per i crediti risalenti all'esercizio 2015;
 - 50% del credito riconoscibile per i crediti risalenti all'esercizio 2014;
 - 55% del credito riconoscibile per i crediti risalenti all'esercizio 2013;
 - 60% del credito riconoscibile per i crediti risalenti agli esercizi 2012 e precedenti;
- *di specificare, in proposito ed al fine della definizione dell'esercizio finanziario di riferimento, che verrà assunta la data della fattura per tutti le prestazioni fatturate, mentre per i crediti non fatturati verrà preso a riferimento l'esercizio in cui l'obbligazione sorta è divenuto credito certo, liquido ed esigibile (determina di liquidazione, ecc...). Nel caso in cui la determina e successiva all'anno 2016, il credito sarà considerato, ai fini dell'inserimento nella massa passiva, sorto nel 2016. Nel caso di debiti fuori-bilancio l'anno di riferimento sarà l'anno 2016, qualora non risulti fattura agli atti dell'O.S.L. ovvero l'anno di emissione nel caso di sentenza passata in giudicato;*
 - *che le proposte di transazione saranno comunque precedute da atto deliberativo nei quali saranno individuati, sia singolarmente che a gruppi sulla base delle risorse disponibili, gli importi transabili e le percentuali di cui all'art. 258, comma 3, del TUEL, come sopra indicate, che verranno proposte ai creditori;*
 - *che ad avvenuta acquisizione delle proposte di transazione si procederà, mediante atto deliberativo alla liquidazione del credito transato;*
 - *il pagamento sarà effettuato previa verifica della regolarità contributiva e fiscale del soggetto creditore (Equitalia/DURC) e fatti salvi eventuali atti di cessione del credito;*

DATO ATTO che l'Organo Straordinario di Liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2016, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data, ma comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all'articolo 256, comma 11, del D.Lgs. 267/2000 così come previsto anche dall'articolo 5, comma 2 del D.L. 80/2004, convertito in Legge 140/2004 e acclarato dalla giurisprudenza costante (ex multis, Sentenza del Consiglio di Stato n. 586 del 4 marzo 2008), con l'eccezione prevista dagli articoli 255, comma 10 del TUEL e 5 del D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378, secondo il cui disposto "Non compete all'Organo straordinario di liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, dei mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonché l'amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento si cui all'articolo 206";

DATO ATTO, altresì, che l'Organo Straordinario di Liquidazione ha svolto le proprie funzioni tenuto conto degli effetti conseguenti ex lege alla dichiarazione di dissesto, che di seguito si elencano:

- separazione della gestione del pregresso indebitamento da quello corrente;
- sospensione, fino alla data di approvazione del rendiconto, delle azioni esecutive nei confronti dell'Ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'OSL;
- estinzione d'ufficio delle procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione del dissesto per le quali siano scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'Ente;
- blocco dei pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione del dissesto sulle somme del tesoriere che può disporre per le finalità dell'Ente e di legge;

- mancata decorrenza di interessi e rivalutazione monetaria sulle somme di competenza del dissesto dovute per anticipazione di cassa e sui debiti insoluti, dalla data di deliberazione del dissesto e sino all'approvazione del rendiconto;

VISTA:

- l'istanza di ammissione alla massa passiva del 1 marzo 2021 – acquisita al prot. n. 1507 del 1 aprile 2021, con la quale è stata richiesta la somma complessiva di € 100,00 e che la stessa è stata riconosciuta in € 100,00;

- l'attività istruttoria svolta con i competenti uffici comunali, dalla quale si rileva che l'importo dovuto, ammonta a complessivi € 100,00 come si evince dalla "scheda per accertamento e riconoscimento del debito con attestazione ex art. 54- comma 4 del D. Lgs. 267/2000" sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario in data 25 luglio 2023;

- la nota prot. n. 313/2024 del 20 gennaio 2024, con la quale è stata inviata a mezzo pec in pari data, al creditore la proposta transattiva avanzata da questo O.S.L., ai sensi dell'art. 258 del D. Lgs. n. 267/2000, per il pronto pagamento della somma complessiva di € 40,00, corrispondente alla percentuale del 40% del credito accertato alla data del 31.12.2016, pari ad € 100,00;

PRESO ATTO del mancato riscontro della superiore proposta transattiva nel termine assegnato;

RICHIAMATO l'art. 258 – comma 4 del D. Lgs. 267/2000 in virtù del quale "l'Organo Straordinario di Liquidazione, accantona l'importo del 50% dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L'accantonamento è elevato al 100% per i debiti assistiti da privilegio";

RITENUTO per quanto sopra di dover conseguentemente provvedere all'accantonamento della somma di € 50,00 pari al 50% del debito accertato;

VISTI:

-il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

-il D.P.R. 24.08.1993, n. 378;

DETERMINA

1. di prendere atto della mancata accettazione della proposta di transazione da parte del creditore Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa – ATI Siracusa;
2. di disporre, ai sensi dell'art. 258 – comma 4 del D. Lgs. del 2000 il conseguente accantonamento della somma di € 50,00 pari al 50% del debito accertato;
3. di disporre la comunicazione dell'adozione della presente determinazione al creditore interessato;
4. di dare atto che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR Sicilia, Sezione Staccata di Catania, nel termine di 60 giorni o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato/Presidente della Regione Siciliana, nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Il Commissario Straordinario Di Liquidazione

Dott. Armando Castiglia

